

# CITTÀ DI BIELLA



## ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 006 DEL 14.01.2013

---

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE CON L'UTILIZZO DELLA RISERVA AI SENSI DELLA L.R. 3/2010 E DI ALLOGGI COMUNALI NON DI EDILIZIA SOCIALE ( LEGGE 431/ 1998

---

L'anno duemilatredici il quattordici del mese di gennaio alle ore 15,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
GENTILE DONATO	SINDACO	X	
CALDESI LIVIA	VICE SINDACO	X	
MELLO RELLA GABRIELE	ASSESSORE		X
OLIVERO MARZIO	ASSESSORE	X	
MILANI VANNA	ASSESSORE	X	
GIACHINO CATERINA	ASSESSORE	X	
GIBELLO ANDREA	ASSESSORE	X	
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	X	
PELLA ROBERTO	ASSESSORE		X
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA	ASSESSORE	X	
MOSCAROLA GIACOMO	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI.

### IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**SERVIZI SOCIALI - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE CON L'UTILIZZO DELLA RISERVA AI SENSI DELLA L.R. 3/2010 E DI ALLOGGI COMUNALI NON DI EDILIZIA SOCIALE ( LEGGE 431/ 1998**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- la Legge Regionale 3 del 17/02/2010 in combinato disposto con il D.P.G.R. 12/R del 4/10/11 “Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”, ha abrogato la L.R. 46/1995, stabilendo nuovi criteri per l’assegnazione degli alloggi a nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa;
- con Deliberazione n° 99 del 12/03/12 la Giunta Comunale ha dato mandato al dirigente del Settore, di predisporre le nuove linee guida ai sensi della L.R. 3/2010 entro il 30 giugno 2012;
- con D.G.C. n° 315 del 30/07/2012 il predetto termine è stato prorogato al 31 dicembre 2012;

Dato atto che l’Ufficio Politiche Abitative sulla base della Legge Regionale 3/2010 e delle Deliberazioni sopraccitate, ha predisposto i nuovi criteri per l’assegnazione a nuclei familiari in situazioni di emergenza abitativa di alloggi di edilizia sociale con l’utilizzo della riserva e di alloggi comunali non di edilizia sociale (Legge 431/1998), che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ritenuto che:

- siano il Dirigente dei Servizi sociali, il Coordinatore responsabile delle Assistenti sociali e due rappresentanti dell’Ufficio Politiche abitative, a verificare il possesso dei requisiti formali e sostanziali dei nuclei familiari in condizioni di emergenza abitativa ed a redigere periodicamente (almeno 2 volte l’anno) una lista di aspiranti assegnatari;
- alle riunioni della Commissione possa eventualmente assistere l’Assessore competente;

Dato atto che:

- detta lista può essere soggetta ad aggiornamenti dettati dall’urgenza di situazioni di particolare emergenza che dovessero verificarsi nel periodo di validità della stessa;
- ciascun aspirante assegnatario resta in lista per un anno dall’approvazione e che a scadere dell’anno il nominativo viene depennato dalla stessa;
- l’assegnazione degli alloggi dipende dalla disponibilità effettiva degli stessi e dalla loro idoneità rispetto alla composizione del nucleo inserito nell’elenco (secondo il disposto del Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975 n. 52) con la conseguenza che la posizione degli aspiranti assegnatari nella lista, non comporta automatismi rispetto all’assegnazione degli alloggi;
- la Giunta comunale predisporrà con apposito atto l’approvazione della lista risultante dall’istruttoria della Commissione e della proposta di assegnazione degli alloggi sulla base dei punteggi attribuiti ai nuclei richiedenti.

Considerato che la Legge Regionale 3/2010 all'art. 10 comma 5 prevede che in situazioni di emergenza abitativa in cui sussistono condizioni di particolare urgenza accertate dal Comune, quest'ultimo procede, anche in deroga ai requisiti di cui all'art 3, purchè nell'ambito della quota di riserva di cui al comma 1, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili né rinnovabili.

Stabilito che :

- in presenza di grave disagio sociale accertato dall'Assistente Sociale referente, afferente comprovata necessità che coinvolga minori, disabili, anziani e persone non autosufficienti, valutata l'impossibilità di procedere altrimenti, l'Assistente sociale proporrà al Funzionario Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali, con relazione scritta e motivata, l'inserimento urgente del nucleo o parte di esso in alloggio temporaneo.
- la Giunta, sulla base della situazione accertata, potrà confermare o meno l'intervento di emergenza proposto dall'Assistente Sociale Responsabile del procedimento, demandando al dirigente competente di procedere all'assegnazione temporanea dell'alloggio.

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ;

Viste la L.R. n. 3 del 17/2/2010 e la Legge 431/1998;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;

### **DELIBERA**

1. di revocare le precedenti linee guida approvate con D.G.C. n° 489 del 5.10.10 e D.G.C. n° 549 dell'08.11.10;
2. di approvare i nuovi criteri per l'assegnazione a nuclei familiari in situazioni di emergenza abitativa di alloggi di edilizia sociale con l'utilizzo della riserva e di alloggi comunali non di edilizia sociale (Legge 431/ 1998), che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che la Commissione preposta a verificare il possesso dei requisiti formali e sostanziali dei nuclei familiari in condizioni di emergenza abitativa ed a redigere periodicamente (almeno 2 volte l'anno) una lista di aspiranti assegnatari, sarà composta dal Dirigente dei Servizi sociali, dal Coordinatore responsabile degli Assistenti sociali e da due rappresentanti dell'Ufficio Politiche abitative;
4. di dare atto che alle riunioni della Commissione potrà eventualmente assistere l'Assessore competente;
5. di stabilire che in presenza di grave disagio sociale accertato dall'Assistente Sociale Referente, afferente comprovata necessità che coinvolga minori, disabili, anziani e persone non autosufficienti, valutata l'impossibilità di procedere altrimenti, l'Assistente sociale proponga al Funzionario Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali, con relazione scritta e motivata, l'inserimento urgente del nucleo o parte di esso in alloggio di edilizia sociale, con assegnazione temporanea che non potrà eccedere la durata di due anni, non prorogabili né rinnovabili;
6. di stabilire che, sulla base della situazione accertata, la Giunta possa confermare o meno l'intervento di emergenza proposto dall'Assistente Sociale Responsabile del procedimento, demandando al dirigente competente di procedere all'assegnazione temporanea dell'alloggio;
7. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere al riguardo.